Gentile cliente,

Vi informiamo che Il 01/01/2026 è entrata in vigore la Legge n. 199 del 30/12/2025 “Legge di Bilancio”, che ha introdotto novità in materia ambientale.

Nello specifico è stato sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 (che individua i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI) escludendo espressamente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

- i Consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
- i produttori di rifiuti soggetti alle semplificazioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6 Dlgs 152/06 (riportati di seguito per Vs opportuno dettaglio), tra cui rientrano i liberi professionisti non organizzati in forma d’impresa.

- ❖ *imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;*
- ❖ *le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;*
- ❖ *le imprese e gli Enti produttori iniziali, per i soli rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti;*
- ❖ *imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;*
- ❖ *soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza, 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure e 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice Eer 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;*
- ❖ *produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa (soggetto non iscritto al Registro delle Imprese o non inserito nell’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei pubblici servizi) come a titolo di esempio: professionisti o studi associati (medici, dentisti, veterinari) non organizzati in forma di impresa, enti del terzo settore.*

Per questi soggetti viene meno non solo l’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma anche quello di adozione del FIR digitale, restando valide le modalità di tracciabilità alternative già previste dalla normativa ambientale.

Gariglio Dario S.r.l.
Capitale sociale € 500.000 interamente versato
CCIAA TO: R.E.A 1093582
COD.FISC. / P.IVA 09948160016
ALBO TRASPORTATORI C/TERZI N. T0T0074462H
ALBO SMALTITORI TO 230
AUT. STOCCAGGIO PROVVISORIO PROT. 83-1296/2020 del 20/04/2020

Sede: Via San Benigno n. 124 – 10088 Volpiano (TO)
Unità locale: V.C. Capelli n. 77 – 10146 Torino (TO)

Tel. (+39) 011 9882274 | Fax (+39) 011 9885416
E-mail: massimo@gariglio.com
PEC: commercialegariglio@certopec.it

CAT. OG 6 CLASSE IV BIS
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 37001:2016
ESNA-SOA
Società Organismo di Attestazione S.p.A
SA8000

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03 – I DATI DA LEI FORNITI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DEL D-LGS 196/03 PER FINI AMMINISTRATIVI IN GENERE E DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE.
IL TRATTAMENTO SARÀ EFFETTUATO CON MODALITÀ MANUALI ED INFORMATIZZATE. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IL SIG MASSIMO GARIGLIO